

VERBALE DI ACCORDO
SULL'INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEI CONTRATTI DECENTRATI

Premessa

La contrattazione decentrata integrativa del Comune di Firenze è stata oggetto di una verifica ispettiva da parte del MEF nell'anno 2009. Nel corso di tale verifica sono stati formulati alcuni rilievi in merito alla costituzione e all'erogazione delle risorse per la contrattazione decentrata. L'Amministrazione intende opporre le proprie ragioni in tutte le sedi competenti.

Le parti, preso atto delle contestazioni, confermano che le risorse stanziare nel fondo possono legittimamente mantenere la consistenza storica ad oggi determinata in euro 28.148.442,00.

Convengono inoltre sulla necessità, sia sulla scorta dei rilievi del MEF, che a seguito della stratificazione contrattuale e normativa intervenuta nel tempo, di procedere ad una interpretazione autentica finalizzata a

- armonizzare la disciplina contrattuale decentrata con le disposizioni normative e contrattuali vigenti;
- recepire il patrimonio derivante dalla contrattazione decentrata sinora svolta, nell'ambito di un "testo unico", nel quale le singole disposizioni trovino una loro coerenza e collocazione sistematica;
- garantire che le disposizioni contrattuali tengano conto degli attuali assetti retributivi.

Tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue:

1. Priorità

Predisporre linee guida per il 2010, sull'applicazione di alcune delle indennità contenute nei CCDI in modo da renderne pienamente coerente l'applicazione con le disposizioni legislative e i CCNL, con particolare riferimento alle indennità legate all'orario o a particolari condizioni di lavoro, rinviando al 2011 la revisione dell'intero assetto complessivo.

2. Indennità

4.1 CCDI 15/4/2003 (Turno): deve essere preservata la conformità all'art. 22 del CCNL 14/9/2000.

4.2 CCDI 15/4/2003 (Orario ordinario notturno, festivo e festivo-notturno): deve essere preservata la conformità all'art. 24 del CCNL 14/9/2000 e sarà utilizzata l'indennità di turno con le modalità di cui sopra. Lo stesso dicasi per l'art. 4.3.b (Servizio in giorno di riposo settimanale).

4.3.d. CCDI 15/4/2003 (Orario spezzato accompagnamento scuolabus) i profili di disagio legati all'orario di lavoro si intendono ricompresi nella nozione di attività disagiata, così come previsto dall'art. 17, comma 2 lett. e) del CCNL 1/4/1999. Potranno inoltre essere utilizzati i progetti speciali secondo le modalità di cui ai successivi articoli 4.3 lettere a, c ed e.

Per gli articoli di seguito elencati:

- art. 4.3.a CCDI 15/4/2003 (Orario disagiato)
- art. 4.3.c CCDI 15/4/2003 (Orario notturno e/o festivo)
- 4.3.e. CCDI 15/4/2003 (Orario E.S.E. centri estivi comunali).

Saranno utilizzati progetti speciali o finanziati ex Art. 208 CdS, già delineati all'interno degli strumenti di pianificazione. Gli indicatori di partecipazione al progetto faranno riferimento al disagio effettivamente corrispondente alla prestazione lavorativa.

3. Cumuli

Il principio interpretativo e applicativo delle disposizioni contrattuali è che la stessa condizione di lavoro non possa essere remunerata più volte.

4. Indennità particolari responsabilità

Per l'anno 2010 le indennità per le particolari responsabilità saranno conguagliate a tutti i dipendenti aventi diritto, sulla base delle disposizioni contrattuali vigenti. Le parti concordano sulla tempistica che prevede l'erogazione entro febbraio 2011 delle indennità relative al 2010 e ai primi due mesi 2011.

Firenze, 23 dicembre 2010.

l'Amministrazione

Alfieri
Mauri

la RSU

Alfieri R. P. Alfieri
f. P. P. S. U. L. P. M. R. S. U.

Le OOSS territoriali

Alfieri Alfieri Alfieri Alfieri
Alfieri Alfieri Alfieri Alfieri
Alfieri Alfieri Alfieri Alfieri
Alfieri Alfieri Alfieri Alfieri
Alfieri Alfieri Alfieri Alfieri